



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 05/09/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 agosto 2013, n. 95

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,90 MW, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel comune di Castelluccio dei Sauri, località "Monte Pidocchio" (FG);
- delle opere connesse costituite da:
 - connessione in entra - esce da linea Pidocchio (DP60 42132) mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² della lunghezza di circa 0,6 km;
 - costruzione di una cabina di consegna
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso.

Società: Wind SA S.r.l. con sede legale in Castelluccio dei Sauri (FG), Via Roma, 61 - P.IVA e C.F. 03493720712.

Il giorno 2 agosto 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi

- sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
 - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Wind SA S.r.l., avente sede legale in Castelluccio dei Sauri (FG), Via Roma - 61, P. IVA e C.F. 03493720712, con nota PEC del 27/07/2011 (acquisita al prot. n. 12796 del 26/10/2011), ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, comunicava la conclusione della procedura telematica avviata sul portale www.sistema.puglia.it e richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 0,90 MW avente le seguenti coordinate:

AEROGENE- COORDINATE UTM
RATORE N. WGS 84 Fuso 33 N

X Y

1 542724 4574584

- nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) - località "Monte Pidocchio";
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 13081 del 04/11/2011 inoltrava, mediante PEC del 04/11/2011, richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la società Wind SA S.r.l. con nota PEC del 17/11/2011, prot. n. 123 del 10/01/2012, comunicava i aver provveduto al deposito sul portale www.sistema.puglia.it della documentazione richiesta;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, effettuata la verifica sulla completezza formale della documentazione tecnico amministrativa, comunicava, con nota prot. n. 3177 del 04/04/2012, alla società che la documentazione acquisita mediante il portale telematico risultava danneggiata e pertanto ne richiedeva il reinoltro;
- la Società con nota PEC dello 05/04/2012 (acquisita al prot. n. 3244 del 05/04/2012) trasmetteva, la documentazione risultata danneggiata;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 4231 del 09/05/2012, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti; e con nota prot. n. 5815 del 15/06/2012 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 02 luglio 2012 aggiornata in attesa che la Società provvedesse a fornire le integrazioni richieste dagli Enti intervenuti;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, in sede di verifica delle integrazioni richieste dagli Enti in sede di Conferenza e depositate sul portale telematico www.sistema.puglia.it, rilevava che gli studi richiesti dall'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 8162 del 02.07.2012 e depositati dalla società Wind SA S.r.l., in data 10/10/2012, apportavano delle modifiche al progetto portato all'esame degli Enti nella citata seduta della Conferenza di Servizi. In particolare la modifica interessa il tracciato del cavidotto e relativo punto di ingresso sulla linea Pidocchio (DP60 42132) di proprietà Enel Distribuzione S.p.A. che aveva ricevuto dalla stessa il benestare tecnico. Pertanto al fine di consentire agli Enti interessati, l'espressione del proprio parere e/o nulla osta di competenza, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 10772 del 14/11/2012 convocava una nuova riunione delle Conferenza di Servizi per il giorno 10/12/2012 che si è regolarmente svolta.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, prot. n. 6971 del 04/07/2012, invita le Soprintendenze a voler far conoscere le valutazioni endoprocedimentali di rispettiva competenza in ordine all'esigenza di tutela della fattispecie di beni culturali e paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, al fine di consentire l'emissione eventuale del provvedimento di cui al D.P.R. 233/2007 art. 17 comma 3 lett. n;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 3710 del 13/03/2013, comunica che, nonostante la presenza degli elementi denominati "Tratturelli" nelle aree interessate, il parere di competenza viene espresso direttamente dalla scrivente, come indicato con proprie note dalla Direzione Regionale. Di conseguenza la Scrivente ritiene che l'intervento risulta aver superato le criticità evidenziate con la precedente nota prot. n. 17248 del 05/12/2012 a condizione che:
- nonostante le misure di mitigazione previste, si ritiene necessario ridurre al minimo gli interventi di realizzazione di nuove strade di collegamento e delle relative piazzole, intese sia come opere di cantierizzazione che come strade di esercizio, soprattutto in considerazione del fatto che esse sono parzialmente ricadenti in area buffer a protezione del bene naturalistico (SIC IT9110032);
- il cavidotto di collegamento fra la cabina di trasformazione MT/BT e il punto di consegna dell'energia

dovrebbe essere interrato, così come descritto nella Relazione Descrittiva, in modo tale da non costituire interferenza da un punto di vista paesaggistico. Particolare cura si dovrà porre al ripristino dello stato dei luoghi, a conclusione delle opere di scavo;

- la criticità della visuale dell'impianto dal punto di vista del "Torrente Cervaro" e del Tratturello Cerignola - Ponte di Bovino risulterebbe superata dalle opere di mitigazione dell'interferenza visivo - paesaggistica descritte, consistenti fondamentalmente nell'istallazione di una torre eolica con sfumature cromatiche con colori tipici del territorio interessato dall'intervento. Tuttavia, in aggiunta a tale accorgimento, si prescrive la piantumazione di essenze arboree ed erbacee da posizionare in prossimità della suddetta torre.

Infine aggiunge che "andrebbe nuovamente valutata la compatibilità e l'interferenza dei diversi impianti proposti da altre Ditte ed interessanti il medesimo territorio di intervento".

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con mail del 16/05/2013 trasmessa alla succitata Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province BA/BT/FG, chiedeva chiarimenti in merito alla nuova eventuale valutazione della compatibilità e dell'interferenza con altri impianti proposti da altre ditte nella medesima area di intervento; evidenziando, nel corpo della mail, contestualmente che nel corso del procedimento l'ufficio procedente aveva interessato anche le Società che hanno presentato progetti di impianti eolici anteriormente alla società Wind SA S.r.l. nel Comune di Castelluccio dei Sauri, le quali avevano fatto prevenire proprie osservazioni, tutte puntualmente trasmesse agli Enti coinvolti nel presente procedimento affinché potessero esprimere un proprio parere ciascuno per la propria parte di competenza.

VISTA:

- la dichiarazione congiunta, del 19/11/2012, delle società Sistemi Energetici S.p.A. e Sisen 2 S.r.l. depositata dalla società Wind SA S.r.l. nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi, con cui si comunica la insussistenza di interferenze.

Pertanto con nota prot. n. 1480 del 24/05/2013 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di BA/BT/FG comunicava il proprio parere favorevole, con le prescrizioni riportate nella precedente nota prot. n. 3710 del 13/03/2013, "alla luce di quanto asserito dalla ditta in sede di 2° Conferenza di Servizi del 10/12/2012 le interferenze cronologiche sollevate nella 1° conferenza, sono state superate attraverso la rinuncia ed il nulla osta alla costruzione dell'impianto da parte delle ditte Sisen 2 S.r.l. e Sistemi Energetici S.r.l., come da nota n. 18 inserita nel II verbale della CdS".

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 8596 del 12/07/2012, a riscontro delle disposizioni di cui alla lettera n) comma 3 dell'art. 17 del D.P.R. 233/2007, ritiene, essendo l'intervento previsto in aree nelle quali non sono allo stato noti rinvenimenti archeologici, non ravvisa motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, a condizione che i lavori di scavo e movimento terra previsti siano eseguiti in presenza di archeologi professionisti al fine di rilevare eventuali presenze archeologiche;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 2429 del 25/06/2012, rileva che l'impianto in progetto attraversa la zona interessata dal titolo minerario di idrocarburi denominato convenzionalmente "Macchia di Pierno" intestato alla società Eni S.p.A. e, per quanto di competenza, rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in progetto a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso i lavori minerari temporanei o permanenti, affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. n. 128 del 09.04.1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 5859 del 20/06/2012, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione ed esercizio di una torre eolica; della linea elettrica MT interrata; di una cabina di consegna MT e cavidotto di connessione alla rete Enel. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Wind SA S.r.l.;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 6892 del 02/07/2012, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati a controlli di prevenzione incendi, ex D.Lgs. n. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi;
- Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 5799 del 19/06/2012, comunica che, con D.G.R. n. 2960 del 28/12/2010, il Comune di Castelluccio dei Sauri risulta competente ad esprimere, nell'ambito della Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P;
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Tutela delle Acque, prot. n. 3052 del 02/07/2012, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in quanto i terreni interessati non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia;
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, prot. n. 29533 del 26/06/2012, rilascia nulla osta all'approvazione del progetto in quanto per la messa in opera della linea elettrica di connessione, nonché dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali e/o artificiali;
- Regione Puglia - Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio, prot. n. 92 del 03/01/2013, comunica che le competenze in merito al rilascio di atti concessori dei beni del demanio - ramo bonifica sono state trasferite ai Consorzi di Bonifica ad esclusione dei procedimenti e provvedimenti che riguardano i soli aspetti dominicali;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Economiche e Consumatori, prot. n. 28834 del 27/11/2012, conferma il nulla osta di massima alla realizzazione del progetto e della relativa linea di allaccio rilasciato con la nota prot. n. 18424 del 27/06/2012.

La Società è comunque tenuta in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;

- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, prot. n. 100628 19/11/2012 (depositato dalla Società nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi), rilascia parere favorevole a condizione che:
 - tutti i materiali inerti da utilizzare per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere siano costituiti da materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri eoliche o da cave presenti nelle vicinanze, che estraggono lo stesso tipo di materiale; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia);
 - nella costruzione delle piste non siano eseguiti sbancamenti e movimentazione del suolo;
 - terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, sia ripristinato lo strato originario del suolo;
 - nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, dovrà essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e quest'ultimo non dovrà

essere compattato;

- in caso di presenza di alberi di ulivo, le stesse possono essere soltanto spostate previa acquisizione, prima della realizzazione delle opere, dell'apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale dell'Agricoltura;

- sia escluso l'utilizzo diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;

- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Foreste, prot. n. 21031 del 12/11/2012, rilascia parere favorevole a condizione che:

- i movimenti di terra che sia autorizzano siano esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere; pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici;

- siano rispettati i dettami ed i contenuti della relazione geologica ed idraulica, soprattutto per ciò che attiene gli attraversamenti di aree alluvionali;

- il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere assicurato e regolamentato favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi, utilizzando materiali non impermeabilizzati sulle superfici esterne asservite; nella fase di cantiere dovrà essere garantito il deflusso costante delle acque o drenato negli impluvi esistenti; dovranno essere ripristinati lo stato dei luoghi e la compattezza del terreno ante opere, ferma restando quelle da realizzarsi;

- i materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra, ove non diversamente utilizzabili, dovranno essere allontanati dal cantiere di scavo, il tutto secondo la normativa vigente in materia;

- le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della Sezione Provinciale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore nulla osta;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 14503 del 07/12/2012, rilascia parere favorevole relativamente i lavori di realizzazione del parco eolico in progetto e delle relative opere di collegamento alla RTN a condizione che:

- la trincea per la posa del cavidotto nelle aree PG1 sia realizzata in modo da non pregiudicare la stabilità nei versanti coinvolti e garantendo la stabilità dei fronti di scavo:

- la posa dei nuovi sostegni per la connessione alla linea aerea MT sia realizzata in modo da non pregiudicare la stabilità nei versanti coinvolti e, in considerazione della prossimità alle aree allagabili individuate, tenendo conto dei possibili effetti di erosione alla base delle opere;

- gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte del cavidotto siano realizzati in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;

- durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;

- le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste;

- le operazioni di scavo e rinterro non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- lo stoccaggio temporaneo dei materiali di cantiere e di risulta venga effettuato all'esterno delle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del PAI e senza costituire aggravio per la pericolosità geomorfologica locale;

- siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua con tecniche diverse (comprese quelle denominate "spingi tubo") e/o di cantieri definiti mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità.

si fa presente infine che il tratto stradale, da adeguare per la sola fase di cantiere, interseca il reticolo idrografico riportato nella Carta Idrogeomorfologica della Puglia, il quale, a ogni modo, non costituisce al

momento vincolo formale ai fini della compatibilità al PPAI. Poiché, a seguito di eventi piovosi intensi, potrebbero originarsi fenomeni di allagamento, si ritiene opportuno suggerire al RUP di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché gli interventi da realizzare sia in fase di cantiere che di esercizio si svolgano on condizioni di sicurezza.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 10/12/2012, invitava l'Autorità di Bacino a voler suggerire i mezzi, ovvero le opere da farsi, necessarie e sufficienti alla messa in sicurezza dell'area oggetto d'intervento sia in fase di cantiere che in fase di esercizio al fine di consentire al Comune di Castelluccio dei Sauri cui è demandato il controllo, laddove ne ravvisasse la necessità, la verifica della corretta realizzazione delle opere.

RILEVATO che:

- nel corso della medesima riunione della Conferenza di Servizi, succitata, si apriva un tavolo di confronto fra Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di BA/BAT/FG e Comune di Troia - Commissione Locale per il Paesaggio in forma Associata, al fine del superamento del dissenso manifestato dalla succitata Soprintendenza in merito all'inserimento del progettato impianto eolico nel contesto paesaggistico di riferimento.

CONSIDERATO che:

- le opere di mitigazione, integrative, proposte dalla società Wind SA S.r.l. all'esame dei succitati Enti avrebbero modificato lo stato attuale dei luoghi, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche ha invitato la stessa Autorità di Bacino a voler fornire un proprio contributo in merito.

VISTA:

- la nota prot. n. 4258 del 26/03/2013 (acquisita al prot. n. 2623 del 27/03/2013) con cui Autorità di Bacino della Puglia, in riferimento alla documentazione integrativa trasmessa dalla società Wind SA S.r.l., comunica che "per l'attraversamento dell'impluvio riportato nella Carta Idrogeomorfologica della Puglia da parte dei mezzi durante la fase di cantiere, ove ritenuto opportuno al fine di evitare danni alle persone e alle cose, si consiglia l'utilizzo di lastre metalliche di adeguato spessore. In relazione a quanto riportato nella "Relazione mitigazione interferenza paesaggistica" ed in particolare al paragrafo 1.2.2 e al paragrafo 1.3.2 lettera A), si richiama quanto riportato al punto 8 delle prescrizioni della nota prot. n. 14503 del 07/12/2012". Il punto 8, sopra riportato, cita: "lo stoccaggio temporaneo dei materiali di cantiere e di risulta venga effettuato all'esterno delle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del PAI e senza costituire aggravio per la pericolosità geomorfologica locale".

Pertanto si considera superata l'osservazione riportata nella precedente nota prot. n. 14503 del 07/12/2012 dell'Autorità di Bacino, inerente le interferenze con il reticolo idrografico, la cui presenza è rilevata dalla Carta Idrogeomorfologica di Puglia.

Con riferimento alle prescrizioni sopra elencate, infine, la società Wind SA S.r.l. al termine dei lavori di cui sopra dovrà trasmettere apposita asseverazione, del Direttore Lavori, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni imposte all'Autorità di Bacino della Puglia nonché al Comune territorialmente competente.

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, nota prot. n. 65377 del 04/12/2012, rilascia parere tecnico favorevole condizione che:

- sia installato un aerogeneratore marca Enercon E53 diametro rotore pari a 52 m e altezza mozzo pari a 74 m;

- Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per

riempimenti o livellamenti;

- nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi all'aerogeneratore, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore;

- il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95/1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all'eliminazione degli oli esausti);

- la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;

- siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri;

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 21042 del 10/10/2012, conferma il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 11623 del 27/06/2012;

- Comune di Castelluccio dei Sauri, prot. n. 5080 del 06/12/2012, visto il piano di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi rilascia nulla osta all'intervento proposto;

- Comune di Troia - Commissione Locale per il Paesaggio in forma Associata, prot. n. 3479 del 18/02/2013, in relazione alle proposte di mitigazione indicate, conferma il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 17/2012 a condizione che:

- si provveda al ripristino dello stato dei luoghi occupati dalla piazzola provvisoria di montaggio dell'aerogeneratore;

- sia utilizzato materiale stabilizzato di fiume, simile alle viabilità rurali esistenti, per la realizzazione delle strade di accesso all'aerogeneratore;

- si preveda la sistemazione di scarpate e piazzole con interventi di ingegneria naturalistica;

- si attuino le misure di mitigazione previste nell'allegata relazione paesaggistica;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 0047465 del 05/12/2012, conferma il parere favorevole rilasciato con la precedente nota prot. n. 0026199 del 27/06/2012;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 9844 del 02/08/2012 (trasmesso dalla Società mezzo mail del 20/06/2013), rilascia nulla osta a condizione che la Società provveda alla bonifica dell'area interessata dall'impianto in progetto, presentando apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli;

- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 50217 del 12/10/2012, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa; inoltre, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di costituzione degli stessi;

- ENAC - Ente nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 138706 del 29/10/2012, rilascia parere favorevole a condizione che:

- per quanto riguarda la segnaletica diurna, le pale siano verniciate con n. 3 bande alternate di 6 m ciascuna, con colori "rosso - bianco - rosso" in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse; la manutenzione della verniciatura sarà a cura e spese del proprietario del bene;

- per quanto riguarda la segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter segnalare le stesse solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa. La Società potrà adottare la soluzione alternativa costituita da luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore, conformi a quanto prescritto dal Regolamento per la

Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, cap. 4 § 11.8 consultabile all'indirizzo web http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info1548018725.html che prevede per ostacoli di altezza compresa tra 45 e 150 m l'utilizzo di luci intermittenti di colore rosso a media intensità (?200 cd). Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell'efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Dovrà essere comunicata almeno 90 giorni prima la data di inizio e di fine lavori all'ENAV ai fini della pubblicazione in AIP e per l'attivazione della richiesta procedura manutentiva, trasmettendo anche i dati relativi alle coordinate geografiche sessagesimali nel sistema WGS-84 di ogni aerogeneratore; altezza massima dell'aerogeneratore (torre+raggio pala); quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima+quota terreno); specifiche della segnaletica ICAO diurna e notturna adottata; nonché la data di effettiva data di attivazione della relativa procedura manutentiva;

- prima dell'inizio dei lavori, la Società dovrà acquisire il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

L'aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 50217 del 12/10/2012 rilasciava parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che siano rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore per ciò che riguarda la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea.

Pertanto, si ritiene acquisito il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

- ASL FG - Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 189 del 04/07/2012, rilascia parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario a condizione che:

- in fase di progettazione esecutiva siano rispettate le distanze dalle abitazioni e dalle strade provinciali di circa 300 m come da regolamento vigente, e che nelle immediate vicinanze del campo non vi siano abitazioni costantemente abitate, e che il livello sonoro prodotto dal generatore di elettricità risulti inferiore di 60 dB come previsto dal D.P.C.M. 01/03/1991 e s.m.i.;

- gli elettrodotti siano interrati ad una profondità minima di 1 m e sia segnalato il tracciato della linea interrata, con idonee segnalazioni di pericolo;

- eventuali linee aeree di media ed alta tensione, utilizzate per il conferimento all'Enel dell'elettricità prodotta, siano eseguite nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dal D.P.C.M. 23/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

- siano rispettati i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dal D.M. 381/1998 e successive modifiche e integrazioni;

- siano garantite tutte le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare lo stanziamento ed il passaggio nelle vicinanze dell'aerogeneratore di persone o animali;

- lo smaltimento degli oli usati e delle batterie dovrà avvenire tramite ditta autorizzata D.L. 22/1997 e s.m.i.;

- la realizzazione emessa in opera dell'impianto in progetto, dovranno essere conformi alle descrizioni progettuali, alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispettare le linee guida della Regione Puglia (delibera G.R. n. 131 del 02/03/2004);

- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 72653 del 18/06/2012, comunica che non sono presenti opere di questa Società nelle aree interessate dalla costruzione dell'impianto eolico e delle opere connesse.

Rilevato che:

- la società Wind SA S.r.l. con nota PEC del 07/12/2012, acquisita al prot. n. 11572 del 11/12/2012, trasmetteva copia dei contratti di Servitù riguardanti le aree interessate dal progettato impianto eolico registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia in data 30/11/2012;

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012, e che dalla verifica effettuata l'Ufficio ha rilevato l'assenza di interferenze con le "aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Wind SA S.r.l presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 sul portale telematico www.sistema.puglia.it per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- l'impianto in oggetto non risulta soggetto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i.;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 5530 del 02 luglio 2013 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;
- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 5791 del 09/07/2013 inviata mediante fax, invitava la società Wind SA S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società in data 10/06/2013 ha provveduto al deposito, sul portale telematico www.sistema.puglia.it, del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo e smaltimento rifiuti redatto in conformità all'Allegato 5 del D.M. 161/2012; nonché attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri di monitoraggio come previsto dall'art. 2.3.5 della D.G.R. 35/2007;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 1 aerogeneratore della potenza elettrica di 0,900 MW, ubicato nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) - località "Monte Pidocchio" posizionate secondo le seguenti coordinate, espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE UTM
RATORE N. WGS 84 Fuso 33 N

X Y

1 542724 4574584

- delle opere connesse costituite da:

- connessione in entra - esce dalla linea Pidocchio (DP60 42132) mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² della lunghezza di circa 0,6 km;
- una Cabina di Consegna;
- in data 10/07/2013 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Wind SA S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 17/07/2013 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 015121;
- La Società ha depositato, con nota del 10/07/2013 (acquisita al protocollo con n. 5945 del 15/07/2013), n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e D.P.R. 380/2001, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi non ricade in aree ubicate a meno di 1 km dalle aree edificabili del centro abitato, non ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 3, l'Ufficio ha prodotto richiesta di rilascio della documentazione antimafia alla Prefettura di Foggia mediante PEC del 20/05/2013, all'indirizzo urp.preffg@pec.interno.it, che risulta essere stata accettata elettronicamente il 20/05/2013 alle ore 09:24. Si rappresenta a tal fine che la presente determinazione di rilascio del provvedimento di A.U. dovrà contenere espressamente la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la Determinazione sarà rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia sfavorevole da parte del Prefetto competente;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 95 del 2 agosto 2013 a firma di _____ agli atti del Servizio,
il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 20.02.2013 tra la Regione Puglia e la Società Wind SA S.r.l.;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Wind SA S.r.l con sede legale in Castelluccio dei Sauri (FG), alla Via Roma, 61 - P.IVA e C.F. 03493720712- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 1 aerogeneratore della potenza elettrica di 0,900 MW, ubicato nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) - località "Monte Pidocchio" posizionate secondo le seguenti coordinate, espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE UTM
RATORE N. WGS 84 Fuso 33 N

X Y

1 542724 4574584

e delle opere connesse costituite da:

- connessione in entra - esce dalla linea Pidocchio (DP60 42132) mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² della lunghezza di circa 0,6 km;
- una Cabina di Consegna;
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Wind SA S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società gestore della RTN.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite

dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Inoltre la Società proponente ha presentato il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, depositandolo sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 10/06/2013.

L'ASL e l'ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito;
- la Società si impegna, inoltre, a procedere al deposito del progetto definitivo dell'impianto vidimato dall'Ufficio Energia e Reti energetiche su portale telematico www.sistema.puglia.it.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo tecnico amministrativo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 8bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di

cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere

trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 26 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
